

Anhang

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz**

Band (Jahr): **17/1903 (1905)**

PDF erstellt am: **19.03.2021**

Persistenter Link: <http://doi.org/10.5169/seals-16283>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

avant l'examen, un travail de leur composition portant sur l'une des branches du programme.

La Faculté statue sur l'admissibilité, après rapport des professeurs qui ont dirigé les conférences.

Art. 46 quater. Les épreuves de l'examen sont les suivantes:

Epreuves écrites.

1^o Une composition de droit constitutionnel comparé. — 2^o Une composition de finances et de statistique. — 3^o Une composition d'économie politique spéciale.

Epreuves orales.

Des interrogations sur: 1^o Les systèmes politiques de l'époque moderne ou la sociologie théorique, au choix du candidat. — 2^o L'économie sociale. — 3^o L'histoire économique de l'époque moderne (faits et doctrines). — 4^o L'histoire diplomatique depuis 1648. — 5^o La géographie politique.

Disposition transitoire.

Le présent règlement entrera en vigueur le 15 octobre 1903. Toutefois, les étudiants immatriculés auparavant dans la Faculté pourront, jusqu'à la fin de 1905, subir le premier examen conformément à l'ancien règlement; en ce cas, ils devront également subir le deuxième examen conformément au même règlement.

Pour pouvoir profiter de cette disposition, ils devront informer de leur désir le doyen un mois avant l'examen.

Anhang.

58. 1. Regolamento per gli Asili d'Infanzia del cantone di Ticino. (13 marzo 1903.)

Il Consiglio di Stato della repubblica e cantone del Ticino, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1900 modificante l'art. 124 della legge sul riordinamento degli studii del 1879/1882; sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

decreta:

Art. 1. Onde avere diritto al sussidio dello Stato, gli Asili Infantili devono seguire il Programma governativo, sotto la sorveglianza delle Autorità dello Stato, ed essere organizzati e diretti in conformità del presente regolamento.

Locali.

Art. 2. I locali dell'Asilo dovranno rispondere in ogni loro parte ai dettami dell'igiene: avere l'ampiezza corrispondente al numero dei bambini, con un minimo di mq 1 e di m³ 3.60 per bambino; dovranno avere abbondanza d'aria e di luce, e mezzi razionali di riscaldamento.

Saranno provvisti di acqua potabile.

I pavimenti saranno costrutti con materiale liscio, impermeabile e resistente, da poter essere frequentemente lavato; dove esistessero pavimenti già costruiti in terra cotta, mattoni e simili, dovranno essere spalmati con apposita vernice atta ad impedire la polvere; le pareti saranno pennellate ad olio onde possano pure essere lavate.

Art. 3. Le latrine, in proporzione di 1 ogni 15 bambini, saranno installate in base ai sistemi igienici più convenienti, e debitamente separate dalle aule; avranno il servizio d'acqua necessario e dovrà essere evitata qualsiasi cattiva esalazione. In mancanza d'acqua sufficiente, si farà uso di torba o d'altro materiale disinfettante.

Art. 4. La scopatura dei locali si farà quotidianamente; non dovrà mai essere fatta a secco; converrà adottare il sistema della segatura di legno bagnata, sparsa sul pavimento e poscia spazzata via gradatamente, oppure il sistema dello strofinaccio bagnato. Ogni settimana, il pavimento dovrà essere lavato. Due volte all'anno dovranno essere lavate le pareti.

Art. 5. La scuola non dovrà servire come luogo per pubbliche riunioni; quando ciò avvenisse, bisognerà ogni volta, prima che i bambini vi rientrino, far lavare il pavimento.

Art. 6. Ogni Asilo dovrà disporre, oltre che dell'aula di scuola e del refettorio, di altro locale sufficientemente ampio per la ricreazione, con annesso cortile, giardino o terreno aperto, possibilmente ombreggiato da alberi. Salvo i casi di cattivo tempo, la ricreazione avrà sempre luogo all'aria libera.

Il terreno aperto per la ricreazione dovrà essere fornito d'acqua e del materiale occorrente per i giuochi dei bambini.

È vivamente raccomandato l'allestimento di una camera speciale col materiale occorrente per i primi soccorsi sanitari in caso di bisogno.

Art. 7. Ciascun Asilo sarà provveduto dell'occorrente materiale fröbeliano ed intuitivo.

Art. 8. I banchi saranno di regola per 2 a 4 bambini, graduati nelle loro dimensioni in ragione della corporatura dei bambini stessi: non dovranno essere fissi. Saranno disposti in modo che i bambini ricevano la luce da sinistra.

Art. 9. Il riscaldamento è a carico dell'Amministrazione o del Comune; è assolutamente esclusa la fornitura di legna da parte delle famiglie a mezzo dei bambini.

Art. 10. I locali attualmente adibiti ad uso di Asilo, che non rispondono alle prescrizioni stabilite, dovranno essere ridotti in conformità delle medesime. Quando i locali destinati per fondazione all'Asilo non fossero adattabili allo scopo per mancanza delle condizioni indispensabili di spazio o d'igiene, potrà essere autorizzata dal Dipartimento di Pubblica Educazione la loro commutazione con locali più idonei, a condizioni finanziarie convenienti.

Art. 11. Ogni progetto relativo alla costruzione di un nuovo Asilo od alla riattazione od ampliamento di un Asilo già esistente dovrà essere previamente sottoposto al Dipartimento di Pubblica Educazione, per la sua approvazione.

Maestre.

Art. 12. Le maestre preposte alla direzione di un Asilo debbono essere in possesso del certificato d'idoneità rilasciato dalle Autorità dello Stato.

Dovranno pure presentare, colla domanda di concorso, l'attestato medico di sana e robusta costituzione.

Art. 13. La nomina avviene per via di pubblico concorso: il concorso dovrà restare aperto almeno 15 giorni dalla sua pubblicazione sul *Foglio Ufficiale* del Cantone.

La nomina sarà fatta dall'Autorità comunale od amministrativa competente, sentito l'avviso della Ispettrice cantonale degli Asili.

Il relativo contratto dovrà essere approvato dal Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 14. La nomina sarà valevole per un periodo continuo di 6 anni; coll'autorizzazione del Dipartimento potrà la prima nomina venir limitata ad 1 anno di prova; questo trascorso, senza che da parte degli interessati sia fatta dichiarazione in contrario, s'intenderà la nomina duratura fino a compimento del periodo seiennale.

Quando tutte le condizioni di eleggibilità siano perfette, e su preavviso conforme dell'Ispettrice, la nomina potrà essere rinnovata per un successivo periodo, senza concorso.

Art. 15. Non si ammette la condizione obbligatoria che la maestra debba appartenere ad un ordine religioso. Di regola dovrà essere data la preferenza a maestre laiche.

Non potranno essere nominate concorrenti forestiere quando ve ne siano di ticinesi.

Art. 16. La nomina è personale; resta di conseguenza esclusa qualsiasi facoltà di sostituzione, anche temporanea.

Art. 17. In caso di necessità, il Dipartimento di Pubblica Educazione potrà autorizzare il funzionamento provvisorio di una maestra non patentata, sotto condizione che dovrà munirsi della voluta patente frequentando il più prossimo corso di metodo.

Art. 18. Le norme stabilite per le maestre valgono anche per le maestre-aggiunte.

Art. 19. Per la formazione di maestre idonee, saranno tenuti appositi corsi di metodo, a seconda del bisogno.

In conformità dei risultati, verrà rilasciato alle frequentatrici del corso un attestato che le autorizza ad esercitare. Dopo un anno di lodevole esercizio, certificato dalla Ispettrice cantonale degli Asili, l'attestato provvisorio verrà convertito dal Dipartimento in attestato definitivo.

A detti corsi dovranno intervenire anche le maestre già in esercizio che non fossero ancora in possesso del certificato definitivo di idoneità; le spese relative saranno a carico dell'Amministrazione dell'Asilo a cui tali maestre fossero addette.

Art. 20. Per le maestre che mancassero comechessia ai loro doveri, potranno dall'Amministrazione o dall'Ispettrice cantonale essere applicati i seguenti provvedimenti: *a.* l'ammonizione; — *b.* una trattenuta sullo stipendio; — *c.* la sospensione temporanea con trattenuta corrispondente; — *d.* la destituzione, con ritiro della patente.

Nei tre ultimi casi, sarà fatto rapporto al Dipartimento di Pubblica Educazione, al quale resta riservata la decisione.

Onorario.

Art. 21. L'onorario minimo di una maestra d'Asilo sarà di fr. 400, per 10 mesi, compreso il sussidio dello Stato.

Dove si fa distribuzione della minestra a mezzodi, essa vi avrà pure diritto.

Quando per circostanze speciali non si potesse assegnare il minimo prescritto, deciderà il Dipartimento.

Sussidio dello Stato.

Art. 22. Entro i limiti fissati dalla legge, il sussidio dello Stato verrà accordato tenendo calcolo delle risorse finanziarie dell'Asilo, del numero dei bambini, della durata dell'anno scolastico, dell'onorario pagato alle maestre e dei sacrifici sostenuti.

Art. 23. Lo Stato può sopprimere totalmente o parzialmente il sussidio nei casi in cui non venga ottemperato alle sue prescrizioni relativamente ai locali, al mobigliare, al materiale didattico, all'onorario delle maestre, ed in genere alle disposizioni regolamentari.

Art. 24. Il sussidio dello Stato viene assegnato dopo ricevuti i rispettivi contoresi annuali. Il relativo mandato viene trasmesso per mezzo dell'Ispettrice cantonale, la quale ha facoltà di trattenerlo quando gli ordini da essa dati per il miglioramento dell'Asilo non fossero stati adempiti.

Art. 25. A quegli Asili che non adempissero a tutte le condizioni volute perchè assolutamente privi di mezzi, potrà venir accordato un sussidio in via di eccezione.

Art. 26. Il sussidio dello Stato non sarà accordato che ad un solo Asilo in una medesima località, e di regola, a parità di condizioni, all'Asilo che dipende dall'Autorità comunale.

Può essere fatta eccezione a questa norma solo per gli Asili posti in frazioni lontane dal centro del Comune o per quelle località dove, per il numero della popolazione, si dovesse istituire più di un asilo.

Funzionamento ed orario.

Art. 27. Il numero delle maestre non potrà essere inferiore ad una per ogni 50 bambini.

L'Asilo dovrà pure avere il necessario personale per il servizio.

Art. 28. L'età di ammissione per i bambini si estende dai 3 ai 6 anni compiuti.

Dove le condizioni locali imponessero l'accettazione di bambini al disotto di 3 anni, questi dovranno formare una sezione separata con apposito personale di sorveglianza.

Art. 29. L'orario giornaliero sarà di 8 ore al massimo; potrà essere ridotto di un'ora nell'inverno. Le ore saranno fissate dall'Amministrazione tenendo conto delle migliori convenienze locali.

Art. 30. La maestra dovrà osservare e far osservare puntualmente l'orario e non potrà variarlo a suo piacimento.

È fatto speciale obbligo alle maestre di vegliare scrupolosamente sulla pulizia dei bambini e sulle loro condizioni rispetto all'igiene.

La maestra ha l'obbligo di parlar in iscuola la buona lingua italiana, esclusivamente.

Art. 31. Dovendo assentarsi la maestra per casi di forza maggiore, fino ad una settimana, dovrà ottenere il permesso dall'Amministrazione e darne avviso all'Ispettrice. Per un tempo più lungo, dovrà farne domanda al Dipartimento.

Se, fuori del caso di malattia comprovata, o di altro grave motivo riconosciuto legittimo dall'Ispettrice, la maestra nominata lascia la scuola per un periodo superiore ad un mese, sarà ritenuta demissionaria, ed il posto verrà subito messo a concorso.

La supplenza, per i soli casi di malattia comprovata, o di congedo autorizzato come al lemma precedente, sarà a carico dell'Amministrazione fino ad un mese; per una durata maggiore andrà a carico della supplita.

La supplente dovrà sempre essere approvata dalla Ispettrice.

Art. 32. Le famiglie sono tenute a provvedere per l'accompagnamento dei rispettivi bambini dalla casa alla scuola e viceversa.

Art. 33. Il reggime dei bambini comprenderà, dove sia appena possibile, la minestra a mezzogiorno; e quando l'orario si prolunghi oltre le 4 pom. la merenda con provviste frugali ed igieniche fornite dalla famiglia.

Art. 34. La tassa d'ammissione non potrà, di regola, oltrepassare fr. 3 mensili, la minestra compresa; dovrà essere ridotta in proporzione della condizione finanziaria delle famiglie e totalmente soppressa per i poveri.

Art. 35. Dov'è prescritto un costume o parte di costume uniforme (grembiale, cappello, ecc.) dovrà essere fornito dalla famiglia.

Art. 36. I castighi corporali ai bambini, come pure le punizioni capaci di produrre un senso di sgomento o di degradazione, sono assolutamente proibiti.

Amministrazione — Sorveglianza.

Art. 37. L'Amministrazione di un Asilo d'infanzia deve sottoporre il proprio Statuto all'esame ed all'approvazione del Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 38. Ogni anno presenta allo stesso Dipartimento il conto reso dell'esercizio, da cui devono apparire chiaramente l'entrata, l'uscita, il deficit od avanzo eventuale e lo specchio esatto della sostanza.

Art. 39. L'Autorità comunale o l'Amministrazione da cui l'Asilo dipende provvede alla sorveglianza sull'andamento dell'Asilo, sia direttamente, sia per Delegazione, sia nominando delle Visitatrici.

La competenza delle Autorità o Delegazioni suddette non può tuttavia estendersi all'insegnamento, che deve essere dato in stretta conformità del programma governativo, e sotto la direzione esclusiva dell'Ispettrice cantonale.

Art. 40. L'Amministrazione provvederà onde l'Asilo sia fornito di tutta la mobilia e del materiale didattico occorrenti, secondo le indicazioni della Ispettrice cantonale.

Art. 41. Il medico-delegato del Circondario dove è posto l'Asilo dovrà visitare frequentemente l'istituto e prestarsi ad ogni richiesta dell'Amministrazione, della Maestra o dell'Ispettrice cantonale; al principiare dell'anno scolastico dovrà sottoporre tutti i bambini ad una rigorosa ispezione sanitaria.

Art. 42. Nell'ordine didattico, si farà dalla Ispettrice cantonale, oltre le visite periodiche, un piccolo esame prima della chiusura dell'anno scolastico. L'epoca di questo esame sarà fissata dall'Ispettrice.

Disposizioni generali.

Art. 43. Nessun regolamento particolare d'Asilo potrà aver valore se non pienamente conforme al presente.

Art. 44. Gli Statuti di ciascun Asilo, anche già approvati, dovranno essere sottoposti, entro il corrente anno, al Dipartimento di Pubblica Educazione per essere definitivamente sanzionati in quanto nulla contengano di contrario al presente.

Trascorso l'anno, si riterrà che quegli Asili i quali non hanno presentato i rispettivi Statuti, rinunciano alla sorveglianza ed al sussidio dello Stato.

Art. 45. Il presente regolamento entra in vigore colla sua pubblicazione.

